



COMUNE DI BORONEDDU

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 63 Del 30/12/2014	OGGETTO: Contenzioso Comune di Boroneddu - Fastweb Spa - Nomina legale
---------------------------------------	--

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **17,00** Sala delle Adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
MISCALI FABRIZIO	SINDACO	SI
LOSTIA SILVANO	VICE SINDACO	SI
SALARIS MARIA GIOVANNA	ASSESSORE	SI

Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità contabile.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 09.06.2014, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2014-2016.";

CONSIDERATO che la società FASTWEB SpA ha arbitrariamente chiuso l'utenza telefonica comunale attribuendo il numero ad altra utenza privata senza alcuna autorizzazione e senza alcun preavviso;

RITENUTO che tale disservizio abbia causato un grave danno per l'ente sia diretto che indiretto, in considerazione del fatto che il periodo in cui si è verificato è conciso con la scadenza della prima rata della TASI, causando l'impossibilità per gli utenti di comunicare con gli uffici preposti nonché un grosso disagio per l'Ente che non era in grado di comunicare con l'esterno in quanto sul territorio comunale, per conformazione geografica, la ricezione su telefonia mobile è problematica e non sempre garantita.

CONSIDERATO che il giorno 01/12/2014 presso la sede del Corecom della Regione Autonoma della Sardegna, Via Cavour 31 a Cagliari, si è tenuta l'udienza, ai sensi degli artt. 9 e ss. Del regolamento di cui alla delibera n. 173/07/CONS, nell'ambito del contenzioso summenzionato, attivato ad istanza UG n. 524/2014, pervenuta il 20/10/2014 e protocollata al n. 602/2014 alla presenza del Dott. Fabrizio Contu, conciliatore incaricato a conciliare la presente controversia come da delega agli atti;

DATO ATTO che in sede dell'udienza suddetta non si è raggiunto un accordo conciliativo e pertanto si rende necessario resistere in giudizio;

VISTA le proprie deliberazioni della Giunta Comunale con la quali si incaricava l'Avvocato Raffaele Miscali con Studio Legale ad Oristano in Via Einaudi n. 15, quale legale di fiducia dell'amministrazione comunale;

RITENUTO quindi opportuno e necessario deliberare la costituzione e resistenza in giudizio e affidare l'incarico della tutela dei diritti e delle ragioni dell'Ente all'Avvocato Raffaele Miscali con Studio Legale ad Oristano in Via Einaudi n. 15, che patrocina l'ente nel primo grado di giudizio e che interpellato si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico inizialmente per una spesa pattuita pari ad €.1.000,00 più rimborso spese forfetario, CAP, IVAe anticipazioni;

RICHIAMATA la determinazione n 4/2011 con cui l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale per essere oggetto di appalto richieda qualcosa in più per prestazione o modalità organizzativa, conseguendone che alla presente fattispecie non si applica il DLgs 163/2006;

ATTESO che l'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni recita testualmente: *"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria"*;

VISTO l'art.3, comma 55 della L. 244/2007 prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con Voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1 - Di affidare all'**Avvocato Raffaele Miscali** con Studio Legale ad Oristano in Via Einaudi n. 15, quale legale di fiducia dell'amministrazione comunale a tutela delle ragioni e dei diritti dell'Ente, l'incarico per la costituzione di parte civile nella controversia inerente la FASTWEB SpA –

2 - Di dare atto che la spesa iniziale è pari ad €. 2.000,00 rimborso spese forfetario, CAP, IVA e anticipazioni compresi;

3 - Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. AGUS Fabrizio per la definizione dell'incarico ed il relativo impegno di spesa e della relativa liquidazione;

4 - La spesa farà carico all' Intervento 1.01.08.03-6 del Bilancio di Previsione 2014 C/Competenza.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

f.to Dott. Miscali Fabrizio

Segretario Comunale

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 14/01/2015, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell'elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell'Albo Pretorio del Comune.

Boroneddu, 14/01/2015

Segretario Comunale

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale

Dr. Cossu Francesco